



**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2009**

sottoscritto il 13 novembre 2009 a Roma

In data 13 novembre 2009 le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2009:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione trattante
Dr. Antonio MASTRAPASQUA

Il Direttore Generale f.f.
Dr. Mauro NORI

Il Direttore Centrale Risorse Umane
Dr. Mauro NORI

Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Gregorio TITO

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

f.to Oreste Ciarrocchi

CISL/FP

f.to Giorgio Allegrini

UIL/PA

f.to Adriano Petricca

FIALP/ CISAL

f.to Arturo Giambelli

CUB – RDB PI

f.to Luigi Romagnoli

INDICE

Art. 1 Campo di applicazione.....	4
Art. 2 Risorse finanziarie Aree professionali A B C	4
Art. 3 Piani di lavoro, coefficienti di merito e indicatori di qualità.....	5
Art. 4 Prestazioni di lavoro straordinario e in turno	7
Art. 5 Norme in materia di trattamento accessorio	7
Art. 6 Attribuzione delle posizioni economica	10
Art. 7 Risorse finanziarie personale ex art.15 legge 88/1989.....	10
Art. 8 Norme finali	11

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica al personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (ad esempio CFL ed ex LSU), ed al personale destinatario dell'art.15, comma 1, della legge n.88/1989.
2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.2, comma 1, del D.lgs. n.165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità intercompartimentale.

Art. 2

Risorse finanziarie Aree professionali A B C

3. Il fondo del personale delle aree professionali A B C per l'anno 2009 è stato costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL 1998/2001, dell'art. 4 del biennio economico 2000/2001, dell'art. 26 del CCNL 2002/2005, degli artt. 1, commi 1 e 2 e 35, comma 4 del CCNL 2006/2009 nonché con le risorse aggiuntive c.15, art. 7 ter del DL 5/2009 e con il recupero delle risorse art. 18 L. 88/89 così come approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota Igop – Ufficio XI prot. 85721 del 3 agosto 2009) e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, comma 5 della L. 133/2008.

4. Le risorse finanziarie per l'anno 2009, quantificate in Euro 332.254.236, sono utilizzate secondo la tabella che segue:

Utilizzo	Euro
Sviluppo professionale	38.000.000
Sistema indennitario e compensi per particolari compiti	83.000.000
Straordinario e turni	3.200.756
Compensi incentivanti speciali	124.380.923
Incentivo la produttività	83.672.557
Totale	332.254.236

Art. 3

Piani di lavoro, coefficienti di merito e indicatori di qualità

1. Per l'anno 2009 vigono i coefficienti di merito di cui alla sezione II, capitolo I. paragrafo C del CCNI dell'anno 2001.
2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo per la produttività verranno utilizzati i seguenti parametri;

% di raggiungimento dell'obiettivo di produttività	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
>100%	110%
= al 100%	100%
Tra 99% e 95%	95%
Tra 94% e 90%	90%
< del 89%	80%

3. Ai fini della valutazione dell'incentivazione speciale, gli obiettivi di miglioramento saranno determinati attraverso i seguenti parametri:

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità dei processi primari della Sede (consuntivato rispetto all'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
> di 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
< 89	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

4. La corresponsione dei compensi speciali legati alla qualità del servizio avviene sulla base dei seguenti parametri:

% di raggiungimento dell'obiettivo di qualità	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
100%	100%
da 90% a 99%	proporzione lineare
< del 89%	80%

5. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, di cui al comma precedente, è oggetto di discussione nell'ambito dell'Osservatorio della produttività all'uopo costituito.

Art. 4

Prestazioni di lavoro straordinario e in turno

1. Il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, effettuabili su autorizzazione del titolare del budget di spesa e ferme restando le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario.

Art. 5

Norme in materia di trattamento accessorio

1. Nell'attribuzione dei compensi incentivanti sarà valorizzato il particolare apporto del personale amministrativo, direttamente impegnato nelle attività produttive e di supporto non destinatario di compensi aggiuntivi e continuativi ad altro titolo, con la previsione di una maggiorazione del coefficiente di ripartizione nella misura massima del 7% al personale appartenente alle posizioni economiche da A1 a C2.
2. Con decorrenza 1° ottobre 2009, l'erogazione del TEP di cui all'art. 31, comma 3 del CCNI 2002/2005, è estesa al personale a tempo indeterminato che abbia preso servizio all'INPS dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti.
3. Il riassorbimento previsto all'art. 19 comma 4 del CCNI 1998-2001, dall'anno 2009, trova applicazione fino a produrre un saldo annuo complessivo pari a zero rispetto agli incrementi contrattuali erogati in occasione dei passaggi interni di cui all'art. 2 del CCNI 2006.

4. Al personale C3 amministrativo, titolare di posizione organizzativa, non si applica la maggiorazione TEP di cui all'art. 31, comma 11 del CCNI 2002-2005, dalla data di attribuzione dell'incarico
5. Al personale C4/C5 che non sia titolare di posizione organizzativa, a decorrere dal 1° ottobre 2009, è riconosciuta una maggiorazione del Tep pari a 70 euro mensili per 12 mensilità.
6. Al fine di riconoscere l'accrescimento professionale e valorizzare l'apporto ai processi produttivi del personale dell'area A e B, con decorrenza 1° ottobre 2009, è riconosciuto un salario di accresciuta professionalità rispettivamente di € 30,00 per 12 mensilità al personale dell'area A e di €45,00 per 12 mensilità per il personale dell'area B. Tale riconoscimento economico sarà erogato fino alla data di inquadramento nella posizione iniziale dell'area immediatamente successiva a quella di appartenenza.
7. Ai dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche dell'area C, profilo ispettore di vigilanza, in relazione all'attività di supporto al processo strategico di detta area, con decorrenza 31 dicembre 2009, viene riconosciuta una indennità pari a €252,00 mensili per quattro mesi. Detta indennità dovrà essere corrisposta nel limite massimo di un dipendente per ciascuna Regione a rotazione all'interno della stessa allo scadere dei quattro mesi.
8. Al personale inquadrato nelle posizioni economiche dell'area C, profilo amministrativo, assegnato formalmente alle attività del contenzioso dell'invalidità civile viene corrisposta una maggiorazione del 15% dell'incentivazione, sia ordinaria che speciale, a concorrenza della maggiorazione prevista al comma 1 del presente articolo. Tale maggiorazione viene così ripartita:
 - a. al 100% se il numero delle cause è superiore a 300;
 - b. al 70% se il numero delle cause è compreso tra 299 e 200;

- c. al 50% se il numero delle cause è compreso tra 201 e 100;
- d. al 30% se il numero delle cause è inferiore a 99;

ed è quantificata sulla base di 4 coefficienti;

- a. Coefficiente A relativo alla presenza in servizio con un peso del 10%;
 - Sono escluse le assenze effettuate in conto malattia, escluse quelle soggette a particolari tutele, maternità etc;
- b. Coefficiente B relativo alle costituzioni in giudizio con un peso del 50%;
 - Se il rapporto costituzioni avvenute nei termini di legge sul numero delle cause è superiore al 70%, 100%;
 - Se il rapporto costituzioni avvenute nei termini di legge sul numero delle cause è compreso tra il 69% ed il 40%, 70%;
 - Se il rapporto costituzioni avvenute nei termini di legge sul numero delle cause è inferiore al 39%, 30%;
- c. Coefficiente C relativo agli esiti delle sentenze con un peso del 40%;
 - Se il rapporto numero giudizi/sentenze favorevoli è superiore al 60%, 100%;
 - Se il rapporto numero giudizi/sentenze favorevoli è compreso tra il 50% ed il 60%, 90%;
 - Se il rapporto numero giudizi/sentenze favorevoli è inferiore al 50%, 40%;

Art. 6

Attribuzione posizioni economiche

Nelle more della definizione di nuovi criteri di selezione da definirsi entro il primo trimestre 2010, le parti convengono di attribuire le posizioni economiche carenti al 31/12/2009 con riferimento alla dotazione organica vigente utilizzando le graduatorie delle selezioni interne effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006. Le nuove selezioni saranno bandite esclusivamente sulla base di nuovi criteri selettivi.

Art. 7

Risorse finanziarie personale ex art.15 legge n.88/1989

1. Il fondo del personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 1° c. legge 88/89 per l'anno 2008 è stato costituito ai sensi dell'art. 44 del CCNL 1998/2001, dell'art. 4 del biennio economico 2000/2001, dell'art. 25 del CCNL 2002/2005 biennio economico 2002/2003, e dell'art. 5 comma 2 del biennio economico 2004/2005 nonché dell'art. 36 c. 2 del CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 e con il recupero delle risorse art. 18 L. 88/89 così come approvate dai Ministeri vigilanti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, comma 5 della L. 133/2008
2. Le risorse finanziarie, quantificate in Euro 3.600.102, sono utilizzate secondo la tabella che segue:

Utilizzo	Euro
Sistema indennitario	1.748.602
Compensi incentivanti speciali	350.000
Incentivo la produttività	1.501.500
Totale	3.600.102

3. Al personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 1° c. legge 88/89 si applicano le medesime disposizioni per il superamento dei limiti annuali di prestazioni di lavoro straordinario valevoli per il personale delle aree professionali A, B e C, ivi comprese quelle di cui al precedente art.4 del presente CCNI.

Art.8

Norme finali

1. Le parti si impegnano a definire, entro il corrente anno, appositi accordi sui seguenti punti che dovranno essere recepiti nell'ambito del CCNI 2010:
 - individuazione di ulteriori specifici incarichi di elevata professionalità da conferire a funzionari apicali dell'Area C in relazione all'attuazione del processo di riorganizzazione dell'Istituto;
 - definire un percorso finalizzato ad omogeneizzare i compensi legati alla professionalità individuale con particolare riguardo al TEP e all'assegno di garanzia della retribuzione;
 - valutazione di possibili soluzioni di razionalizzazione, omogeneizzazione ed aggiornamento dell'attuale sistema indennitario;
 - modalità di attribuzione degli incarichi di direzioni di Agenzia o di posizioni organizzative vacanti al personale C3 amministrativo nonché al personale non in forza nella regione che emana il bando di selezione;

- ipotesi di riconoscimento economico della professionalità del personale proveniente dal comparto scuola transitato all'Istituto per mobilità intercompartimentale ed in servizio al 1° gennaio 2000;
- rivisitazione organizzativa delle aree informatica, vigilanza, tecnica e sanitaria;
- nuovi criteri di selezione per il conferimento delle posizioni organizzative.

2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI si confermano le disposizioni dei previgenti CCNI ove applicabili.